

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-4445 del 08/08/2024
Oggetto	AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER MODIFICA NON SOSTANZIALE, EX ART. 6 DPR 59/2013, DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DET-AMB N. 3099 DEL 16/06/2017. DITTA "CAPITELLI F.LLI SRL" ATTIVITA': "PRODUZIONE DI PRODOTTI A BASE DI CARNE E COMMERCIO ALL'INGROSSO DI CARNE FRESCA, CONGELATA E DI PRODOTTI DI SALUMERIA" SVOLTA NELLO STABILIMENTO UBICATO IN COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE (PC), VIA BORGONOVO N. 1.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-4614 del 08/08/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno otto AGOSTO 2024 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER MODIFICA NON SOSTANZIALE, EX ART. 6 DPR 59/2013, DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DET-AMB N. 3099 DEL 16/06/2017. DITTA "CAPITELLI F.LLI SRL"
ATTIVITA': "PRODUZIONE DI PRODOTTI A BASE DI CARNE E COMMERCIO ALL'INGROSSO DI CARNE FRESCA, CONGELATA E DI PRODOTTI DI SALUMERIA" SVOLTA NELLO STABILIMENTO UBICATO IN COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE (PC), VIA BORGONOVO N. 1.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in Materia Ambientale";
- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35" che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A);
- l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 che prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.U.A.P. per il rilascio del titolo;
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;
- la circolare prot. 49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;
- la legge regionale n. 3 del 21 aprile 1999, "Riforma del sistema regionale e locale";
- la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la D.G.R. n. 2204 del 21/12/2015 della Regione Emilia, di *approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015)*;
- la Deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna del 30/01/2024, n. 152 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030) (Delibera di Giunta n. 2005 del 20 novembre 2023);

Premesso che:

- con Determinazione dirigenziale det-amb n. 3099 del 16/06/2017, è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP del Comune di Borgonovo Val Tidone con provvedimento conclusivo n. 1/17 del 24/06/2017 (acclarato al prot. n. 5458 in pari data), acquisito al prot. ARPAE n. 7633 del 26/06/2017, per l'attività di "produzione di prodotti a base di carne e commercio all'ingrosso di carne fresca, congelata e di prodotti di salumeria" svolta dalla ditta "CAPITELLI F.LLI SRL" (C.F. 00272710336), nello stabilimento ubicato in Comune di Borgonovo Val Tidone (PC), Via Borgonovo n. 1, (che è anche sede legale), comprendente il seguente titolo in materia ambientale:
 - autorizzazione, di cui all'art. 124 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., a n. 2 scarichi (S1 ed S3) di acque reflue industriali aventi recapito in corpo idrico superficiale "Rio Carona";

Considerato che:

- con nota acquisita al prot. ARPAE n. 111549 del 17/06/2024, è pervenuta, tramite portale della Regione Emilia Romagna, la comunicazione di modifica non sostanziale della sopra richiamata Autorizzazione Unica Ambientale d.d. det-amb. n. 3099 del 16/06/2017, presentata dalla ditta "CAPITELLI F.LLI SRL" (C.F. 00272710336), relativamente alla sola matrice "scarichi" (con dismissione dello scarico S3);
- con nota prot. n. 120181 del 01/07/2024 è stata trasmessa la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L.

241/90, con contestuale richiesta di documentazione integrativa;

- con nota assunta al prot. ARPAE n. 129921 del 16/07/2024 è stata acquisita la documentazione integrativa richiesta;

Rilevato che dall'istruttoria condotta da questo Servizio per la matrice scarichi (rif. Attività n. 8 del 02/08/2024 Sinadoc 22753/2024) risulta che:

- la ditta comunica la realizzazione di nuovo blocco spogliatoi, mensa e uffici; la ditta dichiara, altresì che nell'impianto di depurazione viene eliminata la pompa n. 2, dalla quale si generava lo scarico S3; di conseguenza è eliminato lo scarico S3;
- pertanto, a seguito di tale modifica non sostanziale, dall'insediamento origina un solo scarico S1 di acque reflue industriali, provenienti dall'attività in oggetto, che, unitamente alle acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici dell'insediamento, vengono convogliate in una vasca di equalizzazione e, successivamente, inviate ad un impianto di depurazione SBR, avente una potenzialità di progetto pari a 40 Kg BOD5/giorno (pari a circa 677 A.E. secondo la definizione di cui all'art. 74, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.);
- dall'impianto di depurazione, mediante una pompa, le acque reflue industriali vengono convogliate al punto di scarico S1 recapitante nel corpo idrico superficiale "Rio Carona";
- il punto di prelievo fiscale, individuato con la sigla 8/1 nelle Tavole "1A- 1B - 1C - Planimetria rete fognaria – Aggiornamento del 15/07/2024" trasmesse con le integrazioni del 16/07/2024, è ubicato immediatamente a valle dell'impianto di depurazione;
- presso lo stabilimento è presente un ulteriore scarico (S2) di acque meteoriche di copertura (pluviali) e di dilavamento piazzali aziendali (destinati a parcheggio e transito automezzi) non soggetto ad autorizzazione;

Atteso che:

- con nota prot. n. 133920 del 22/07/2024 è stata chiesta al Servizio Territoriale di ARPAE- Distretto di Piacenza la relazione tecnica, relativamente allo scarico S1 di acque reflue industriali, recapitante in corpo idrico superficiale "Rio Carona", ai sensi dell'art. 124 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
- con nota prot. n. 137473 del 26/07/2024, il Servizio Territoriale di ARPAE- Distretto di Piacenza ha trasmesso il parere favorevole, con prescrizioni, allo scarico S1 di cui trattasi;

Verificato che, in relazione alle risultanze dell'istruttoria condotta sulla base della documentazione presentata, la modifica che la ditta ha comunicato di voler introdurre è da considerarsi, a norma di quanto previsto dall'art. 6 del DPR n. 59/2013, come "non sostanziale";

Ritenuto, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per procedere all'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesto dalla ditta in oggetto;

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in AUA;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 130/2021, 94/2023, 39/2021 e 49/2024 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Dichiarato che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;

Su proposta della Responsabile del procedimento;

DETERMINA

per quanto indicato in narrativa

A. di aggiornare, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione dirigenziale det-amb n. 3099 del 16/06/2017, rilasciata dal SUAP del Comune di Borgonovo Val Tidone con provvedimento conclusivo n. 1/17 del 24/06/2017 (acclarato al prot. n. 5458 in pari data) alla ditta "CAPITELLI F.LLI SRL" (C.F. 00272710336), per l'attività di "produzione di prodotti a base di carne e commercio all'ingrosso di carne fresca, congelata e di prodotti di salumeria" svolta presso lo stabilimento ubicato in Comune di Borgonovo Val Tidone (PC), Via Borgonovo n. 1, (che è anche sede legale), **sostituendo i punti 2, 3 e 4 del dispositivo con i seguenti:**

"2. di stabilire, per lo scarico S1 di acque reflue industriali avente recapito nel corpo idrico superficiale "Rio Carona", il rispetto, nel punto di prelievo fiscale (come indicato in premessa), dei limiti indicati nella Tabella 3 - Allegato 5 della parte terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i. relativamente allo scarico in acque superficiali;

3. di impartire, per per lo scarico S1 di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale "Rio Carona", le seguenti **prescrizioni:**

a) il punto di prelievo fiscale deve essere in ogni momento accessibile ed attrezzato per consentire

un agevole e corretto campionamento per caduta del refluo da parte dell'Autorità di controllo;

b) tutti i pozzetti di ispezione e manutenzione dell'impianto di trattamento devono essere mantenuti sgombri in modo da garantire, in ogni momento, ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamento del refluo;

c) l'area interessata dagli impianti di trattamento delle acque reflue deve essere mantenuta costantemente sgombra e facilmente ispezionabile;

d) la rete fognaria deve essere mantenuta in perfetta efficienza effettuando tutte le necessarie operazioni di pulizia delle condotte e dei pozzetti di ispezione; si dovrà provvedere, pertanto, con opportuna frequenza allo svuotamento dei materiali sedimentati;

e) deve essere garantito nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento di tutti i sistemi di trattamento, prevedendo controlli periodici tecnico-funzionali che ne attestino l'efficienza. Al fine di mantenere una corretta efficienza depurativa, si dovrà provvedere, con regolarità, alla pulizia dei sistemi di depurazione/trattamento di tutte le acque reflue. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità competente;

f) l'immissione dello scarico nel corpo idrico recettore non deve creare, nel medesimo, condizioni di ristagno per difficoltà di deflusso. A tal proposito deve essere costantemente verificata e mantenuta una corretta pendenza del tratto di restituzione;

g) nel caso si verificano imprevisti che modifichino il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento del sistema di trattamento o avaria alle condotte fognarie, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC) ad ARPAE (SAC e ST) e al Comune di Borgonovo V.T., indicando le cause dell'imprevisto, i provvedimenti adottati per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità di cui al precedente punto 2. ed i tempi necessari per il ripristino della normalità. Una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti con le stesse modalità previste per la comunicazione del disservizio;

h) dovrà essere preventivamente comunicata, all'ARPAE (SAC e ST) e al Comune di Borgonovo V.T., ogni eventuale modifica al sistema di trattamento o variazione delle modalità di scarico rispetto a quanto agli atti;

4. di fare salvo che i fanghi e qualsiasi altro rifiuto, provenienti dalla manutenzione/pulizia dei sistemi di trattamento o delle condotte fognarie interne dello stabilimento, dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente e la relativa documentazione dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte degli organi competenti;"

B. di dare atto che:

- resta confermato quant'altro in precedenza autorizzato e disposto con AUA di cui alla Determinazione dirigenziale det-amb n. 3099 del 16/06/2017, rilasciata dal SUAP del Comune di Borgonovo Val Tidone con provvedimento conclusivo n. 1/17 del 24/06/2017 (acclarato al prot. n. 5458 in pari data), acquisito al prot. ARPAE n. 7633 del 26/06/2017, e non oggetto di variazione con il presente provvedimento;
- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Borgonovo Val Tidone, per l'aggiornamento del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 1 del DPR n. 59/2013, tale aggiornamento non incide sulla durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che rimane fissata in quindici (15) anni dalla data del rilascio del titolo abilitativo da parte dello Sportello Unico del Comune di Borgonovo Val Tidone (provvedimento conclusivo n. 1/17 del 24/06/2017 (acclarato al prot. n. 5458 del 24/06/2017);
- il titolo abilitativo è rilasciato dal S.U.A.P. ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente, dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro necessario previsti dalla legge per il caso di specie;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella

- stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R. 59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
 - il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii..

Si rende noto che:

- la responsabile del procedimento è la dott.ssa Angela Iaria Responsabile dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024 - 2026 di ARPAE adottato con Delibera del Direttore Generale n. 7 del 31/01/2024 (sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" e Allegato 9 del Piano);
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024 - 2026 di ARPAE (sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza").

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente

Dott.ssa Anna Callegari

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.